



TRIBUNALE DI BARI
Sezione I[^] Civile

Il Presidente

visto il ruolo della propria **udienza monocratica** come G.I. del **6/2/2023**;

visto l'art. 1 co 17 lett. m) della legge n. 260/2021 che ha delegato il Governo a prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

rilevato che tale udienza, ormai comunemente chiamata "cartolare", introdotta per la prima volta nel marzo 2020 per far fronte all'emergenza pandemica, e quindi per un periodo di tempo limitato, è stata dapprima via via prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2022, ed è stata definitivamente stabilizzata dal nuovo art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Leg.vo n. 149/2022, applicabile anche ai giudizi pendenti ex art. 35 co 2° del D. Leg.vo n. 149/2022 rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", che innanzitutto, al primo comma, prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

rilevato che il rischio epidemiologico è ancora presente, e ciò consiglia di evitare comunque l'affollamento del Palazzo di Giustizia e delle aule di udienza, sicché la modalità di trattazione dell'udienza in forma scritta va privilegiata in via primaria;

visto l'art. 23 co 6° del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176, che consente al giudice nelle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di sostituire la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221 co 4° del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni

rassegnate nel ricorso nei giudizi di separazione e divorzio e di non volersi conciliare;

rilevato che la norma suddetta può applicarsi analogicamente (per l'*eadem ratio*) anche alle cause di separazione e divorzio giudiziali che le parti intendano consensualizzare o abbiano consensualizzato nelle more;

DISPONE

che le cause fissate nella propria **udienza monocratica del 6/2/2023** si terranno "in assenza", quindi con udienza solo virtuale o "cartolare", e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo quanto di seguito specificato:

- la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata e avviene con il deposito in telematico di note scritte, per cui è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;
- le note scritte, **sinteticamente redatte**, devono contenere l'indicazione: a) della data dell'udienza; b) del numero del procedimento; c) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; e) delle istanze e conclusioni di ciascuna parte; f) in caso di consensualizzazione nei giudizi di separazione e divorzio, la dichiarazione di cui all'art. 23 co 6° del D.L. n. 137/2020 innanzi citato;
- le modalità attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono le seguenti: congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse ovvero quando il procedimento di separazione o divorzio sia stato consensualizzato; disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione scritta;
- alle parti è assegnato un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito delle note, sia disgiunte che congiunte, ovvero **sino alle 12:00 di sabato 21/1/2023**, (tale termine è stato anticipato ex art. 175 c.p.c. rispetto a quello dell'udienza cartolare allo scopo di evitare possibili disfunzioni del sistema informatico, peraltro frequenti, che spesso impediscono di prendere tempestiva conoscenza delle note scritte che i procuratori delle parti depositino telematicamente nel giorno dell'udienza figurata);
- nei cinque giorni liberi successivi, ovvero entro le ore 12:00 di venerdì 27/1/2023 ciascuna delle parti costituite ha la facoltà di presentare istanza di trattazione in presenza e, in tal caso, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile; in caso di istanza proposta congiuntamente,



il giudice dispone in conformità con la possibilità di abbreviare i termini ove ricorrano particolari ragioni di urgenza;

- ove nessuna delle parti depositi le note nel termine concesso, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte e fissata una nuova udienza cartolare; ove nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine o compaia all'udienza, la causa verrà cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
- per ragioni di semplicità relative alla tenuta dei registri informatici, verrà comunque redatto un verbale di udienza figurata, da inserire nel fascicolo telematico, dal quale decorrerà il termine per adottare i provvedimenti del caso;

SPECIFICA

che verranno trattate in assenza le seguenti cause:

1. 1691/2022;
2. 2187/2022;
3. 2875/2022;
4. 2955/2022;
5. 3016/2022;
6. 3088/2022;
7. 5511/2022;
8. 5972/2022;

trattandosi di cause contumaciali da trattare in prima udienza dopo quella presidenziale, eventualmente per la precisazione delle conclusioni ovvero ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;

9. 11158/2021;
10. 12451/2021;
11. 5770/2022

trattandosi di cause da trattare in prima udienza dopo quella presidenziale, eventualmente per la precisazione delle conclusioni ovvero per la consensualizzazione della lite, da perfezionare nelle forme di cui all'art. 23 co 6° D.L. n. 137/2020, ovvero ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. o per dar prova dell'avvenuta notifica alla controparte dell'ordinanza presidenziale;

1. 2666/2020;
2. 3804/2021;

fissate per la precisazione delle conclusioni;

1. ~~1463/2018~~; 14603/2018
2. 3412/2022;

fissate per la consensualizzazione della lite, da perfezionare eventualmente nelle forme di cui all'art. 23 co 6° D.L. n. 137/2020;

1. 858/2022;
2. 1234/2022;
3. 1396/2022;

fissate per la riserva sulle richieste di prova;

Verranno invece celebrate **in presenza** le seguenti cause:

1. 3956/2022, fissata per il conferimento dell'incarico



- al CTU in sede di ATP, alle ore 9,00 precise;
2. 10026/2022, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU in sede di ATP, alle ore 9,00 precise;
 3. 13907/2022, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU in sede di ATP, alle ore 9,15 precise;
 4. 13800/2022, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU in sede di ATP, alle ore 9,30 precise;
 5. 777/2015, fissata per la comparizione delle parti e tentare il bonario componimento della lite ovvero, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni, alle ore 9,45 precise;
 6. 5541/2015, fissata per la comparizione delle parti e tentare il bonario componimento della lite ovvero, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni, alle ore 10,00 precise;
 7. 12696/2022, fissata per la comparizione delle parti e tentare il bonario componimento della lite ovvero, in mancanza, per le loro determinazioni, alle ore 10,15 precise;
 8. 10178/2020, fissata per l'esame di due testimoni, alle ore 10,30 precise;
 9. 11696/2020, fissata per l'interrogatorio formale del convenuto, alle ore 10,45 precise;
 10. 10134/2021, fissata per l'interrogatorio formale del convenuto, alle ore 11,00 precise;
 11. 5225/2022 V.G., fissata per la comparizione personale delle parti per le loro determinazioni dopo il rinvio per il percorso di mediazione, alle ore 11,15 precise.

MANDA

alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente decreto alle parti costituite, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione, di inserirlo in ciascun fascicolo processuale e di pubblicarne una copia sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 11/1/2023

Il Presidente
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 11. 01. 2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Laura Pierro)